



COMUNE DI OFFIDA

(Provincia di Ascoli Piceno)

-----oOo-----

Settore Finanziario e Contabile

TARSU: PRESUPPOSTI E ADEMPIMENTI

SOGGETTO E OGGETTO DELLA TARSU

La tassa è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso

(sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie di abitazioni civili, le aree a verde e gli spazi di manovra delle aree commerciali).

■ Il **soggetto passivo** della tassa è **chi occupa di fatto l'immobile**, sia esso proprietario, usufruttuario, locatario ecc., in quanto usufruisce in concreto del servizio comunale. Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile. Il soggetto passivo della tassa ha il dovere di presentare la denuncia, originaria o di variazione, presso l'ufficio Tributi entro i tempi e i termini previsti; è sulla base della denuncia effettuata che l'ufficio provvederà al calcolo della tassa.

■ L'**oggetto della tassazione è l'immobile occupato** o detenuto a qualsiasi titolo. Ovviamente la tassa cambia in base all'uso cui l'immobile è destinato (abitazione, negozio, ufficio ecc.)

COSA SI DEVE PRESENTARE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Denuncia su modulo prestampato in cui vanno indicate le generalità del contribuente (compreso il codice fiscale), la superficie dei locali, i riferimenti catastali.
La metratura da calcolare si riferisce ai metri quadrati calpestabili, compresi cantina e garage (per intero), escluse le terrazze salvo quelle chiuse a veranda.
2. Piantina dei locali occupati (in mancanza verrà tassato l'80% della superficie catastale)
3. Le ditte o società potranno presentare, inoltre, una visura della CCIAA.

PER LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO

1. Denuncia di cessazione su modulo prestampato o comunicazione scritta.
Si intende per cessazione la formale denuncia di disdetta dall'occupazione dei locali a seguito di emigrazione, decesso del contribuente, trasferimento di una persona presso un nucleo familiare già contribuente o indisponibilità di locali tenuti a disposizione.
Non sono ritenute valide al fine della cessazione le denunce anagrafiche del cambio di

residenza, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali, in osservanza di altre disposizioni.

PER IL CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE ENTRO LA CITTÀ

I termini e i modi della denuncia sono gli stessi indicati per le nuove occupazioni. Poiché se il trasferimento comporta un aumento di metratura si procederà al recupero dell'importo relativo alla differenza, è opportuno ottemperare all'obbligo della denuncia non appena viene effettuato il trasferimento.

PER VARIAZIONI NELLA METRATURA A SUO TEMPO INDICATA

1. Denuncia di variazione su modulo prestampato
2. Documentazione in cui siano individuabili le variazioni

PER CAMBIO DI INTESTAZIONE (VOLTURA)

1. Denuncia su modulo prestampato
2. Le ditte o società potranno presentare, inoltre, una visura della CCIAA.

PER VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DA 1 A PIÙ PERSONE O VICEVERSA

Denuncia su modulo prestampato o comunicazione scritta.

DENUNCIA TAR SU

Quando si ha a disposizione un immobile occorre presentare la dichiarazione di iscrizione. Alla stessa maniera, quando si lascia un immobile occorre presentare la dichiarazione di cessazione. Se si effettua un cambio di abitazione occorre presentare entrambe le dichiarazioni (cessazione ed iscrizione). Le variazioni all'applicazione della TAR SU avvengono tramite istanza, presentata dal contribuente.

Contestualmente alla variazione di domicilio o all'iscrizione anagrafica, deve essere effettuata anche la relativa denuncia per la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani presso l'Ufficio Tributi.

Le istanze possono essere:

- Istanza di prima iscrizione
- Istanza di variazione
- Istanza di cessazione

I contribuenti devono presentare al Comune di Offida, la denuncia originaria o di variazione dei locali o delle aree tassabili entro il **20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione o alla modifica degli elementi imponibili.

In mancanza di variazioni, la denuncia vale anche per gli anni successivi.

Le denunce originarie, di variazione o di cessazione devono essere presentate su moduli appositi messi a disposizione dal Comune, o anche in carta semplice.

TERMINE DI PRESENTAZIONE ISTANZA PER CESSAZIONE:

L'**art. 64 del D.Lgs. 507/93** prevede l'onere a carico del contribuente di comunicare la cessazione dell'occupazione dei locali.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, (CESSAZIONE TARDIVA) il tributo non è dovuto per gli anni successivi se l'utente che ha

prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione ovvero se la tassa sia stata pagata dal subentrante.

Documenti per le denunce di cessazioni tardive:

- Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore attestante la data di rilascio del locale.
- Copia delle ultime bollette dell'energia elettrica o del gas metano.
- Comunicazione di cessione del fabbricato.
- Copia del contratto di compravendita.
- Disdetta del contratto di affitto.

ISTANZA DI PRIMA ISCRIZIONE

Il cittadino ha l'obbligo di autodenunciarsi per l'occupazione del nuovo immobile.

Per prima iscrizione si intende la denuncia originaria da parte di un utente non ancora iscritto a ruolo che occupi per la prima volta un immobile.

TERMINE DI PRESENTAZIONE:

Il cittadino è tenuto a presentare la denuncia originaria, entro il **20 Gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dell'immobile. Il contribuente che dimentica di assolvere questa incombenza o presenta una denuncia incompleta o infedele è soggetto all'applicazione, da parte del comune di una soprattassa pari fino al 50% del tributo evaso o ad avviso d'accertamento da parte dell'ente impositore.

DECORRENZA:

La denuncia diventa effettiva dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di occupazione o detenzione dell'immobile.

COME EFFETTUARE LA DENUNCIA:

La denuncia può essere effettuata direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi. Il personale comunale eseguirà, direttamente, la transazione al computer con i dati identificativi del soggetto passivo che deve controfirmare la stessa.

Il Comune può esigere l'esibizione, da parte del contribuente, della planimetria per accertare l'effettiva superficie dei locali oggetto della denuncia e/o quant'altro ritiene necessario al fine dell'emissione del ruolo

COME VIENE CALCOLATA LA TASSA:

L'importo della tassa varia in base alla superficie e all'uso cui l'immobile è destinato. A seconda della categoria è applicata una diversa tariffa al metro quadrato. Alla tariffa (al metro quadrato) vanno aggiunte le addizionali erariali del 10% e quelle provinciali del 5%. Le tariffe variano in funzione della destinazione d'uso. Per consultare le tariffe per tipologia di categoria, visitare la pagina relativa. Al fine della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati ed arrotondata al metro quadrato superiore. L'ufficio rimane a disposizione del contribuente per ogni altro chiarimento.

ISTANZA DI VARIAZIONE

Per denuncia di variazione si intende il mutamento degli elementi di tassabilità.

La variazione può riguardare:

- un cambio di abitazione
- una voltura
- una rettifica

TERMINE DI PRESENTAZIONE:

Il cittadino è tenuto a presentare la denuncia di variazione, entro il **20 Gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dell'immobile. Le denunce vanno dichiarate direttamente agli sportelli dell'ufficio tributi o inviati al protocollo del Comune e devono contenere tutti i dati identificativi del soggetto passivo dell'imposta

COME EFFETTUARE LA DENUNCIA:

La denuncia va effettuata direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi oppure scaricando i moduli dal sito web www.comune.offida.ap.it e presentadoli poi al Comune di Offida (anche per posta, e-mail, fax).

ISTANZA DI CESSAZIONE

Le istanze di cessazione riguardano:

- La venuta meno del soggetto passivo della tassa
- Il non utilizzo degli immobili. Il contribuente o gli eredi hanno l'obbligo di autodenunciare la richiesta di cancellazione non appena si verificano gli eventi che comportano la cessazione dell'obbligo da parte del soggetto passivo:
- Locali vuoti o sfitti sono esclusi dalla tassa solo se sono privi di utenze.
- Le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili sono esclusi limitatamente al periodo di certificazione di inizio e fine lavori rilasciata dal tecnico o dall'impresa.
- Bisogna dimostrare l'effettivo abbandono dei locali e che nessuno dei restanti componenti il nucleo occupi l'immobile in oggetto;
- Nel caso di istanze di cessazione per inagibilità dell'immobile o per cambio di abitazione bisognerà dichiarare la nuova residenza e, per quest'ultima, il contribuente a ruolo per la tassa.

COME EFFETTUARE LA DENUNCIA:

La denuncia va effettuata direttamente agli sportelli dell'Ufficio Tributi. Il personale comunale eseguirà, direttamente, la transazione al computer con i dati identificativi del soggetto passivo.

A corredo dell'istanza di cessazione va presentata anche la relativa documentazione probante:

- Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore attestante la data di rilascio dell'immobile;
- Copia delle ultime bollette dell'energia elettrica o del gas metano.

- Comunicazione di cessione del fabbricato.
- Copia del contratto di compravendita.
- Disdetta del contratto di affitto con relativa ricevuta.